

*A tutti i Clienti*

*Loro sedi*

## GREEN PASS NEI LUOGHI DI LAVORO

Con il DL n. 127 del 21/09/2021 sono stati introdotti dei nuovi obblighi che interessano sia il settore pubblico sia quello privato, destinati alla prevenzione della diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2 e riguardanti tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto, compreso lavoro domestico, appalti e subappalti, nonché lavoratori autonomi.

Il decreto prevede il possesso e l'esibizione su richiesta della certificazione verde Covid19 (comunemente chiamato Green pass).

Dal **15/10/2021 al 31/12/2021** i datori di lavoro verranno investiti dell'obbligo di controllo del possesso del Green Pass con modalità a campione, preferibilmente al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro.

Il controllo potrà essere delegato anche a collaboratori e a dipendenti con atto formale scritto riportante l'art. 9 DPCM 17/06/2021.

Il controllo avverrà verificando la validità del Green Pass con l'uso **dell'app nazionale VerificaC19** da scaricare su uno smartphone o su altro dispositivo anche privo di connessione internet e seguendo protocolli aziendali aggiornati con gli adempimenti introdotti dal DL 127/2021.

I lavoratori che per motivi di salute sono esonerati dall'obbligo vaccinale dovranno fornire un certificato di esonero rilasciato dai medici vaccinali o dai medici curanti.

Il Garante della privacy vieta la raccolta dei green pass.

I lavoratori che non possiederanno o non potranno dimostrare di possedere il Green Pass saranno considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari (che invece vengono in rilievo ove il lavoratore acceda comunque al luogo di lavoro dopo che il datore di lavoro gli ha intimato l'allontanamento).

Al fine di formalizzare l'allontanamento del lavoratore dal posto di lavoro alleghiamo alla presente fac-simile lettera per dipendenti senza Green Pass (vedi allegato)

Sarà poi prevista l'assunzione in sostituzione di personale senza Green pass solo **nelle aziende con meno di 15 dipendenti** e per un periodo di 10 gg prorogabile per altri 10, ma non prima di 5 gg dall'inizio dell'assenza ingiustificata del lavoratore sostituito.

Durante l'assenza ingiustificata il lavoratore ha diritto solo alla conservazione del posto, nessuna retribuzione, altro compenso o emolumento a qualsiasi titolo (neppure alle retribuzioni in natura come auto, telefono o alloggi aziendali).

Le violazioni delle disposizioni del suddetto decreto comporteranno **sanzione** per i lavoratori da 600€ a 1500€ e per i datori di lavoro da 400€ a 1000€.

Si ricorda che ad oggi e fino al 31/12/2021 l'obbligo di vaccinazione è limitato dal DL 122/2021 solo a coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio assistenziali e socio sanitarie.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento

Studio F2S e Associati  
(Ufficio Paghe)

*Il presente documento non costituisce parere professionale, ma ha solo scopo informativo.*

ditta

Egr. /Gent.ma Sig./ra

---

**Oggetto: mancata esibizione Green Pass in corso di validità.**

In data odierna a seguito di un controllo a campione previsto dal DL 127 del 21/09/2021, Lei è risultato sprovvisto di un regolare Green Pass in corso di validità.

Con la presente La si invita, su disposizione di legge, ad allontanarsi dal luogo di lavoro e a ritenersi da subito assente ingiustificato, fino alla dimostrazione di essere in possesso di un Green Pass valido.

La sua assenza sarà senza conseguenze disciplinari fino al 31 dicembre 2021 e sarà utile solo alla conservazione del posto senza diritto ad alcuna retribuzione o altro emolumento.

Distinti saluti

\_\_\_\_\_li\_\_\_\_\_

Il Datore di Lavoro

---

per ricevuta il lavoratore, li \_\_\_\_\_

---